

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1218 DEL 03/07/2025

O G G E T T O

RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - SEZIONE II - R.G. 1090/2025, PROMOSSO NEI CONFRONTI DI ULSS 8 BERICA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1249/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Visto il ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto da parte dei sigg.ri A.C. e E.E., notificato in data 18.06.2025 ed acquisito al prot. n. 62920/25 del 19.06.2025, rubricato al n. 1090/2025 R.G., avente ad oggetto il preteso annullamento, previa sospensione cautelare, rispettivamente del “*Provvedimento conclusivo del procedimento unico Ditta DIA Distillerie Italiane Aromatici srl*”, del “*Permesso di costruire n. 2025/13 del 9/5/2025*” rilasciato dal Comune di Camisano Vicentino, “*di ogni altro atto, connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto*” e, infine, “*per quanto necessario, della comunicazione dell’Azienda Ulss. n. 8 Berica UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 0035495/25 del 4/4/2025*”.

Vista altresì l’ulteriore notificazione dei Motivi Aggiunti di Ricorso, acquisita al protocollo n. 64751/2025 del 24.06.2025, con la quale i ricorrenti hanno riformulato il quarto motivo di ricorso denominato “*Eccesso di Potere per travisamento dei fatti presupposti e contraddittorietà interna, nonché carenza di istruttoria*”.

Preso atto che con il ricorso promosso non vengono direttamente impugnati atti o provvedimenti assunti da questa Azienda, quanto piuttosto vengono contestate, limitatamente al contenuto del parere rilasciato in favore del Comune di Camisano Vicentino dall’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui al prot. n. 35495/25, le determinazioni derivatene ad opera dell’Amministrazione Comunale, a fondamento della propria decisione, oggetto del gravame amministrativo in rilievo.

Ritenuto, anche allo scopo di non gravare il bilancio aziendale di spese non essenziali, che non appare necessaria la costituzione dell’ULSS n. 8 nel giudizio promosso avanti al TAR per il Veneto. Precipato in ogni caso che l’Azienda si adegnerà alle determinazioni che saranno conseguenti ai provvedimenti assunti in sede di giustizia.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. richiamate le premesse, parti integranti il presente provvedimento, di non costituirsi nel giudizio instaurato avanti al TAR per il Veneto – Sezione II – n. 1090/2025 R.G., acquisito al prot. n. 62920/25 del 19.06.2025;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Achille Di Falco – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
